

**SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI ARCHIVI E DI MATERIALE VARIO DA E PER I CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI ROMA E DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE FUORI USO – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 192.850,00 IVA ESCLUSA – CIG 0870001B86**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**Art. 1**

**OGGETTO**

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di movimentazione interna ed esterna di archivi e di materiale vario da e per i Centri per l'Impiego della Provincia di Roma e di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiale fuori uso.

**Art. 2**

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente Capitolato riguardano l'espletamento delle attività, così riassumibili:

- spostamento e sistemazione, nelle e tra le sedi dei Centri per l'Impiego (C.P.I.), di archivi cartacei, con relativo smontaggio e rimontaggio di scaffalature e/o ripiani;
- spostamenti e sistemazione, con relativo smontaggio e rimontaggio, nelle e tra le sedi, degli arredi e della mobilia esistente, per l'adeguamento delle postazioni da lavoro e delle aree riservate all'accoglienza dell'utenza alle nuove funzioni dei servizi per l'impiego;
- spostamento, con relativo smontaggio e rimontaggio, nelle e tra le sedi, dei macchinari e delle attrezzature esistenti;
- ogni altro intervento di trasporto e facchinaggio nelle e tra le sedi ubicate nel territorio provinciale;
- rimozione dagli uffici di materiali di risulta con trasporto alla discarica;
- rimozione dagli uffici degli archivi cartacei scaduti con trasporto alla discarica;

- rimozione dagli uffici dei macchinari, delle attrezzature, degli arredi e della mobilia in disuso con trasporto alla discarica e scarto d'archivio;
- costituzione di una postazione fissa di facchinaggio presso la sede di Via R. Scintu 106, Roma.
- 

### **Art. 3**

#### **IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'importo posto a base di gara è pari a **Euro 192.850,00 IVA inclusa, spendibili fino a concorrenza** (compresi i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze – *ex art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs 163/2006*).

L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato e nell'allegato denominato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia di Roma a qualsivoglia titolo richiesto.

Il servizio avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione fino ad esaurimento dell'importo posto a base d'asta.

### **Art. 4**

#### **DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO**

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
- Legge 12.03.1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.Lgs. 53/2010 di attuazione della direttiva 2007/66/CE 'Miglioramento ed efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;

- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 626/1994 e ss.mm.ii.;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007 (disegno di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);
- dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Si intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione e non sarà, quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

## **Art. 5**

### **MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

I traslochi da effettuare verranno ordinati di volta in volta mediante ordini di servizio emessi esclusivamente dal competente Servizio 1 "Politiche del lavoro e Servizi per l'impiego" del Dipartimento III in base alle esigenze dei Centri per l'Impiego interessati. I traslochi da effettuare verranno eseguiti previo sopralluogo presso la sede del Centro interessato alla presenza di un responsabile dell'Amministrazione.

I singoli preventivi presentati dall'Impresa al citato Servizio "Politiche del lavoro e Servizi per l'impiego", verranno verificati e approvati in tutti i suoi elementi: i tempi di esecuzione e la mano d'opera occorrente, nonché la stima dei lavori sviluppata sulla base dei prezzi offerti in sede di gara.

Dopo l'approvazione del preventivo il Servizio "Politiche del lavoro e Servizi per l'impiego" emetterà relativo ordine di esecuzione.

**L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nelle 24 ore successive al ricevimento dell'ordine, per mezzo fax.**

Le direttive per l'esecuzione dei servizi verranno impartite al personale dell'appaltatore dal responsabile del servizio della Ditta che dovrà essere presente presso il luogo delle operazioni durante tutte le fasi del servizio stesso.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a notificare all'Ente appaltante l'avvenuto raggiungimento dell'importo contrattuale; eventuali prestazioni eseguite in eccedenza a tale importo s'intendono effettuate a totale carico della Ditta.

L'impresa dovrà rendere disponibili **n. 4 unità di personale** che effettueranno **un servizio fisso di facchinaggio** presso la sede di Roma, in via R. Vignali, 14. Tale personale eseguirà gli ordini dettati dal personale dell'Amministrazione, inerenti il servizio di trasporto e facchinaggio, anche con servizio esterno presso gli altri centri, in base alle esigenze, 2 giorni alla settimana dalle 07:00 alle 16:30 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario **7.00 – 16.30**.

#### **Art. 6**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

1. Alla gara d'appalto possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto del presente appalto.

2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara d'appalto dovranno inoltrare domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata - **a pena di esclusione** – dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con allegata - **a pena di esclusione** - copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, attestanti:

*quanto a REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE*

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06** l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti** ex art. 34, comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti o **consorzi ordinari di concorrenti** ex art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/06 non ancora

costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della [Legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577**, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex art. 8 della Legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5 lettera b), della Legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) di essere in regole con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

*quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE*

- d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/1965;
- f) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- g) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/1990;
- i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla Provincia di Roma e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- l) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- m) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- n) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- n-bis*) nell'ipotesi di operatori economici di cui alla lettera b), co. 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'[articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#), non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- o1) ove l'impresa occupi non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità

agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'art. 3 della Legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

o2) ove l'impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili *ex art. 17* della Legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

o3) ove l'impresa risieda in altro Stato dell'UE, l'ottemperanza alla equivalente normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera *c*), del D.Lgs. n. 163/2006, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [Legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla [Legge 8 agosto 1985, n. 443](#) ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato.

*quanto a Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA*

p) un **fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) desumibile da bilanci approvati, non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa**; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati (Nel caso di R.T.I. il fatturato richiesto deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella

misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'organismo mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria); nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [Legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla [Legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

*q*) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese che, in quanto costitutesi o che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al precedente punto, **idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;**

*r*) **un fatturato specifico relativo al servizio nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), desumibile da bilanci approvati, non inferiore all'importo posto a base di gara, IVA esclusa;** nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati (Nel caso di R.T.I. il fatturato richiesto deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'organismo mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria); nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [Legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [Legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art.

34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;

*quanto a Requisiti di CAPACITA' TECNICA E ORGANIZZATIVA*

- s) **elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara effettuate complessivamente negli ultimi tre anni (2007-2008-2009), desumibili da bilanci approvati, regolarmente eseguiti e di importo non inferiore a quello posto a base di gara, IVA esclusa, che dovrà contenere il servizio di importo pari almeno alla metà di quello posto a base di gara, IVA esclusa. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati delle forniture elencate.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati; nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della [Legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla [Legge 8 agosto 1985, n. 443](#) e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.

Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti pubblici, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti dal presente Capitolato anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento della fornitura sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

*quanto ad altri Requisiti*

- t) quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- u) l'inesistenza di rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre società o imprese concorrenti nella stessa gara;

- v) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- w) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della [Legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla [Legge 8 agosto 1985, n. 443](#) partecipante alla medesima gara per la quale il consorzio medesimo dichiara di concorrere ai sensi dell' art. 7 del presente capitolato;
- x) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara;
- z) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

**L'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati comporterà l'esclusione dalla gara d'appalto.**

3. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata - **a pena di esclusione** – una dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall'art. 20 del presente capitolato;
- b) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- c) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
  - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
  - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

4) se trattasi di altro tipo di società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di Amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara,

5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c,) D.Lgs. 163/06, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di Amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica Amministrazione;

6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera e) D.Lgs. 163/06, concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;

h) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, **specificazione delle parti in termini percentuali della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti**. A tal riguardo, gli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti **devono eseguire le prestazioni ciascuna nella**

**percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio;**

i) l'accettazione espressa, integrale, incondizionata e senza riserva alcuna di tutte le condizioni previste nel Bando di gara e nel presente capitolato;

l) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

4. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente art., dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** – l'**AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA** alla data di presentazione della domanda di partecipazione, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, - **a pena di esclusione** - con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante attesti di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento del personale dipendente, in materia di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro.

In ogni caso, l'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del concorrente singolo o associato che risulterà aggiudicatario della gara. Qualora all'esito della verifica venga riscontrata la mancata sussistenza del requisito richiesto, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza del soggetto dell'aggiudicazione.

5. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere *f) e g)* del comma 2, del presente art.:

*a)* siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

*b)* siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

*c)* siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per il socio e il direttore tecnico ai sensi

dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico ai sensi dell' art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara.

6. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e) e f) del comma 2, del presente art. siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7. L'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara operano nei confronti dei soggetti concorrenti qualora non dimostrino – **con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo** - di aver adottato atti o misure concludenti e specifici di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

8. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – **a pena di esclusione** – copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata – **a pena di esclusione** – della relativa autentica notarile.

9. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente art., dovrà, infine, essere presentata - **a pena di esclusione** - la seguente documentazione:

a) **DICHIARAZIONE**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato in ogni sua parte - **a pena di esclusione** - con allegata copia fotostatica non

autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante attesti di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumenti dei prezzi che dovessero intervenire durante la fase esecutiva, rinunciando fin d'ora a qualsiasi istanza, azione od eccezione in merito, compresa la revisione dei prezzi. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa dai **singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti**;

*b*) **DICHIARAZIONE**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, - **a pena di esclusione** - con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante attesti di aver esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché di essere a perfetta conoscenza della ubicazione degli immobili ove dovrà essere effettuato il servizio. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa dai **singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti**.

*c*) **DICHIARAZIONE**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, - **a pena di esclusione** - con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante attesti di conoscere e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito od influire sulla determinazione della propria offerta – compresi tutti gli obblighi previsti dal C.S.O. e dagli altri documenti costituenti in generale la *lex specialis* – e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, tale dichiarazione dovrà essere resa dai **singoli**

**operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio**

Possono partecipare alla gara i soggetti giuridici operanti nell'ambito di attività inerente l'oggetto dell'appalto. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla gara dovranno inoltrare domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata - **a pena di esclusione** - dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore - **a pena di esclusione** - comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) **per le imprese individuali, le società di persone, le società commerciali, i consorzi stabili, i consorzi di concorrenti ex art. 2602 C.C., i consorzi con attività esterna ex art. 2612 C.C., le società cooperative, i consorzi di cooperative costituiti ai sensi della L. 422/1909 s.m.i. e del D.Lgs. 1577/1947 s.m.i.**, iscrizione alla C.C.I.A.A., per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 157/95 s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;
- a1) **per le società cooperative, i consorzi di cooperative costituiti ai sensi della L. 422/1909 s.m.i. e del D.Lgs. 1577/1947 s.m.i., le cooperative sociali:** iscrizione nel Registro Prefettizio delle cooperative. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 157/95 s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento;
- a2) per gli **enti personificati**: iscrizione al Registro delle persone giuridiche;
- a3) per gli **enti di fatto**: costituzione - come da atto costitutivo - da almeno un anno dalla data di scadenza del bando di gara;
- b) non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 c. p. p. o equivalente normativa vigente nel paese di appartenenza per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- c) non avere procedimenti penali pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione ex art. 3 L. 1423/56 s.m.i.;
- d) inesistenza di cause ostative ex art. 10 L. 575/65 s.m.i.;

- e) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 157/95 s.m.i.;
- f) inesistenza di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altre società o imprese concorrenti nella stessa gara;
- g) non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio;
- h) iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori di cose per conto di terzi *ex* L. 298/74 s.m.i.;
- i) fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi **non inferiore a € 300.000,00**. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo d'impresa, il fatturato globale deve essere posseduto - in analogia a quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.P.R. 554/99 s.m.i. - dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'organismo mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- l) dichiarazione attestante il possesso di copertura assicurativa RCT-RCO per attività di facchinaggio con massimale pari o superiore a **€ 200.000,00**;
- m) **per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000:** dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 68/99 s.m.i. . Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.Lgs. 157/95 s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento;
- n) **per le imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure dai 15 ai 35 dipendenti, qualora abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000:** dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa attesta l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili *ex* art. 17 L. 68/99 s.m.i. . Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.L. gs. 157/95 s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

**L'omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti succitati comporterà l'esclusione dalla gara.**

Alla domanda di partecipazione dovrà essere altresì allegata copia della seguente documentazione debitamente sottoscritta **in ogni pagina – a pena di esclusione** – dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente:

- a) Capitolato Speciale d'Oneri.

**L'omessa o parziale allegazione della documentazione surriportata comporterà l'esclusione dalla gara.**

#### **Art. 7**

#### **RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nei tempi e nei modi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 157/95 s.m.i.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara tali imprese, la domanda di partecipazione corredata - a pena di esclusione – dalle dichiarazioni riportate all'art. 5 del presente Capitolato, dovrà essere resa da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento.

Conformemente a quanto auspicato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Segnalazione AS251 del 30.01.03), non è ammessa la partecipazione in A.T.I. ex art. 11 D. Lgs. 157/95 s.m.i., qualora ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento possieda, **singolarmente**, il requisito di capacità economico-finanziaria previsto all'art.6, lett. i), del presente Capitolato, **pena l' esclusione dalla gara del raggruppamento così composto.**

#### **Art. 8**

#### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata con la procedura del pubblico incanto ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 157/95 s.m.i..

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora, a suo insindacabile giudizio, l'offerta sia ritenuta non congrua.

#### **Art. 9**

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.

#### **Art. 10**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

1. L'offerta economica redatta in lingua italiana, su carta resa legale, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà indicare:
  - a) **l'oggetto della gara d'appalto;**
  - b) **il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa;**
  - c) **costo orario relativo al capo operaio, in cifre ed in lettere, IVA esclusa;**
  - d) **costo orario relativo all'operaio specializzato, in cifre ed in lettere, IVA esclusa;**
  - e) **costo orario relativo all'operaio qualificato, in cifre ed in lettere, IVA esclusa;**
  - f) **tariffa oraria per ogni ora effettiva di servizio di furgone  $\leq 35$  q. con autista, in cifre ed in lettere, IVA esclusa;**
  - g) **tariffa oraria per ogni ora effettiva di servizio di autocarro  $\geq 35$  q. con autista in cifre ed in lettere, IVA esclusa;**
  - h) **tariffa giornaliera per l'utilizzo di carrello elevatore elettrico "muletto" con portata minima di 15 ql, in cifre ed in lettere, IVA esclusa;**
  - i) **prezzo complessivo offerto, in cifre ed in lettere, IVA esclusa, risultante dalla somma dei prezzi riportati alle precedenti lett. c), d), e), f), g) e h);**

La gara verrà aggiudicata al soggetto giuridico che avrà offerto **il minor prezzo complessivo di cui alla precedente lett. i).**

In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l'importo in lettere.

Non sono ammesse – **a pena di esclusione** – offerte parziali e/o in aumento.

**Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate**, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del D.Lgs.157/95 s.m.i., l'offerta economica congiunta dovrà – **a pena di esclusione** - :

- a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
- b) specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento;
- c) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese medesime conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo.

## **Art. 11**

### **SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI**

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si rende disponibile alle attività di cooperazione e coordinamento promosse da questa Amministrazione su questo tema. I rischi presenti nelle aree interessate all'appalto sono di tipo generico (elettrici, strutturali, ...) o eventualmente legati alla temporanea presenza di materiali in riparazione/dismissione nei locali o nei corridoi (possibile causa di inciampo).

Le operazioni di movimentazione interna ed esterna di archivi e di materiale vario da e per i Centri per l'Impiego (C.p.I.) e di raccolta. Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiale fuori uso essendo effettuate durante lo svolgimento delle attività di lavoro, sono oggetto del presente DUVRI preliminare; esse potrebbero comportare:

- il possibile scontro con carrelli o inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;
- l'investimento di persone;

La valutazione dei rischi interferenziali che non fossero stati evidenziati dal presente capitolato o derivanti dalle procedure che la ditta appaltatrice intenderà adottare, sarà oggetto della riunione di cooperazione e coordinamento che si terrà prima del servizio a

cura del Responsabile del procedimento (RUP). In quella sede verranno prese in considerazione le misure di sicurezza legate alle emergenze ed eventuali proposte migliorative.

E' preferibile che gli interventi di movimentazione, raccolta, trasporto e smaltimento da eseguire durante l'orario di lavoro, vengano fatti nei momenti di minore affluenza per limitare al minimo le eventuali interferenze con le attività e con il pubblico. I rischi ad essi associati e prospettati nel DUVRI preliminare (allegato), si ritiene che si possano quantificare in modo indicativo nella seguente misura: Euro 1.928,50 - pari all' 1% dell'importo contrattuale.

Nell'ambito dell'appalto si elencano di seguito i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per eliminare o attenuare i rischi interferenziali:

- 1) costi dei dispositivi segnaletici da porre all'inizio e alla fine del tratto interessato;
- 2) costi dei pannelli per recintare le zone e per cartelli da apporre sui pannelli;
- 3) costi dei cartellini di riconoscimento sugli indumenti dei dipendenti della ditta;
- 4) costi di altri dispositivi di sicurezza della ditta esterna;
- 5) altri costi.....;

L'importo per gli oneri per la sicurezza dovrà essere indicato nell'offerta economica (art. 26 comma 6 D.lgs 81/2008). Essa si impegna inoltre a rendersi disponibile per le ulteriori attività di coordinamento che si rendessero necessarie, allo scambio di informazioni, a pianificare le proprie attività con quella di eventuali altre ditte o con il personale dell'Amministrazione presenti nel luogo di svolgimento del servizio.

La ditta appaltatrice solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni di qualsiasi genere causati dalla ditta stessa nell'ambito dell'Ente.

#### *PRESCRIZIONI GENERALI*

L'accesso del personale della ditta nelle aree dell'Ente è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con il Responsabile del Servizio o con la persona da lui delegata.

Il Personale dell'impresa/ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere riconoscibile secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (art. 18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8).

In particolare, si ricorda, che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza .

Nelle situazioni di emergenza il personale della ditta deve sempre rapportarsi con il dipendente interno delegato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

## **Art. 12**

### **CAUZIONE**

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono costituire – **a pena di esclusione** – una garanzia provvisoria sotto forma di CAUZIONE comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Ente (**UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, sportello di tesoreria filiale 30088 - P.zza SS. Apostoli, 75 – 00187 Roma – Intestatario: Amministrazione Provinciale di Roma - C/C n. 401059955 - ABI 02008 - CAB 05338 – CIN M - IBAN IT13M0200805338000401059955**) attestante il versamento cauzionale pari al **5%** dell'importo posto a base di gara. Detto versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso.

La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di **FIDEJUSSIONE** bancaria o di **POLIZZA** assicurativa o di **FIDEJUSSIONE** rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; in tal caso, essa deve - **a pena di esclusione** -: *a)* prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile; *b)* prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; *c)* prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell'intera somma garantita su conto corrente dell'Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito; *d)* avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l'inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà **l'esclusione dalla gara.**

5 L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve obbligatoriamente allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria - **a pena di esclusione** -, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

6. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere necessariamente intestata - **a pena di esclusione** - a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione dall'inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.

7. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti a**

norma della [Legge 25 giugno 1909, n. 422](#) e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex art. 8 della Legge n. 381/1991** la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze dovrà essere necessariamente intestata - **a pena di esclusione** – al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta ovvero intestata dal consorzio e dalle consorziate che concorrono alla presente gara.

8. La garanzia provvisoria di cui al presente art. deve essere, altresì, corredata - **a pena di esclusione** - dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

#### **Art. 13**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione.** Detto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, avrà facoltà di abbreviarlo.

Nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre in via immediata la consegna anticipata dell'appalto all'impresa aggiudicataria, sotto le riserve di legge. Il rifiuto o l'opposizione di quest'ultima alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dall'aggiudicazione.

#### **Art. 14**

### **SPESE ED ONERI**

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere e tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

**Art. 15**  
**SUBAPPALTO**

Le imprese che intendano avvalersi in parte del subappalto dovranno farne espressa menzione in sede di **OFFERTA ECONOMICA**, specificando dettagliatamente ed analiticamente quale parte dell'appalto intendono subappaltare a terzi. In mancanza di tale analitica e dettagliata riserva il subappalto non sarà consentito. Si applica la disciplina del subappalto contenuta nell'art. 18 della legge 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di subappalto resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario.

**Art. 16**  
**FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento, risultante dall'attestazione di regolare esecuzione dei lavori emessa dal responsabile del Servizio "Lavoro – Servizi per l'Impiego", l'appaltatore dovrà presentare al Servizio le fatture relative ai servizi effettuati allegando alle stesse i relativi ordinativi, previa esibizione da parte dell'Impresa della documentazione di cui all'art. 5 della legge 82/94 s.m.i.

Le fatture dovranno indicare il totale complessivo e l'importo dell'Iva, nonché i prezzi unitari al netto dell'offerta.

**Art. 17**  
**PENALITA'**

Qualora si verifichi un ritardo nell'effettuazione del Servizio rispetto al termine fissato, l'aggiudicatario è soggetto ad una penale pecuniaria, per ogni ora di ritardo, pari a € 25,00.

**Art. 18**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

**a) qualora accerti che i comportamenti del contraente concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta.**

In questo caso l'Amministrazione Prov.le formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione Prov.le disporrà la risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

**b) qualora il contraente ritardi negligenemente l'esecuzione del servizio.**

Più specificamente, l'Amministrazione Prov.le intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione Prov.le potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **Art. 19**

### **RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio eseguito oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sui quattro quinti dell'importo di aggiudicazione.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione Prov.le, dopo aver verificato il servizio eseguito, liquiderà al contraente quanto dovuto.

#### **Art. 20**

### **ASSICURAZIONE E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE SICUREZZA SUL LAVORO**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni, in caso di danni arrecati a persone e /o cose, tanto dell'Amministrazione, che dei terzi,

per fatto dell'Impresa stessa e /o del suo personale che dovesse verificarsi in dipendenza dall'appalto.

E' a carico dell'appaltatore l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restando del tutto esonerata l'Amministrazione.

L'Appaltatore deve uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, d'igiene e di previdenza sociale ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, restando l'Amministrazione completamente esonerata da ogni responsabilità in merito.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso non sia aderente, o se receda, alle associazioni che rappresentano a tutti gli effetti la categoria.

L'Impresa appaltatrice è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle leggi di cui sopra ed in caso di violazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze accertate o ad esse comunicate dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione appaltante sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando non sarà corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero fino a quando la vertenza non sarà stata definitiva.

L'Impresa dovrà presentare il piano di sicurezza. Le relative schede di sicurezza, le procedure di esecuzione ed i dispositivi individuali di protezione degli operatori di cui al D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il nominativo del Responsabile della Sicurezza, altresì la dotazione organica di tutto il personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto.

## **Art.20**

### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'Amministrazione verifica, l'assolvimento, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Art.21**

### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento X, domiciliato in Roma (00152), Viale di Villa Pamphili, 84.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 secondo cui:

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di Legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

## **Art. 22**

### **CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**